



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 26/04/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO AGRO'  
Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA  
Dott. ARTURO CORTESE  
Dott. CARLO CITTERIO  
Dott. ERCOLE APRILE

SENTENZA  
N. 692  
REGISTRO GENERALE  
N. 35663/2010  
- Presidente -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) **C.A.** N. IL **(omissis)**  
2) **V.M.** N. IL **(omissis)**

avverso la sentenza n. 5310/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del  
31/03/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2012 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Stabile*  
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.



## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 31.3.2009-10.2.2010 ha confermato le condanne di **C.A.** e **V.M.** per i delitti di favoreggiamento personale continuato ed aggravato ai sensi dell'art. 7 dl 152/91 il primo (secondo l'imputazione, reperiva l'alloggio per il latitante **B.D.** **[ ]** e lo scortava e precedeva durante gli spostamenti per segnalare la presenza eventuale di forze dell'ordine) e di concorso in favoreggiamento personale aggravato dall'art. 7 il secondo (imprenditore, negava alla polizia giudiziaria, che procedeva d'iniziativa, di aver incaricato il capocantiere di rilasciare un assegno recante l'importo di lire 10 milioni agli autori di una richiesta estorsiva fatta nell'interesse del gruppo camorristico del **B.**). I fatti sono dell'11.6.1999 per **C.** e fino al maggio 1999 per il **V.** la sentenza di primo grado è stata deliberata dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere l'11.7.2006.

2. Questi i motivi dei due ricorsi presentati dai rispettivi difensori.

2.1 **C.**:

- la condotta come contestata, tenuto conto che l'associazione del **B.** era in essere, configurerebbe il diverso reato di cui all'art. 418 c.p., essendo irrilevante che il **B.** fosse ricercato per i delitti di omicidio e violazione della legge armi;

- l'aggravante ex art. 7 non sarebbe configurabile, in favore dell'aggravante specifica del capoverso dell'art. 378 c.p. o della stessa condotta di partecipazione all'associazione; mancherebbe comunque la specifica indicazione della concreta agevolazione all'associazione mafiosa.

2.2 **V.**:

- violazione e difetto di motivazione in relazione all'art. 376 c.p. per la mancata applicazione della legge n. 94 del 15.7.2009, in ragione dell'intervenuta ritrattazione operata dal ricorrente prima della chiusura del dibattimento; in particolare, la sentenza 101/99 della Corte costituzionale rileverebbe anche per questa fattispecie e comunque la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare retroattivamente, in quanto più favorevole, la modifica dell'art. 376 c.p. con l'inserimento anche del richiamo all'art. 378 c.p., contenuto nell'art. 1 della legge 94/2009;

- violazione dell'art. 7 legge 203/91 per la mancanza - in concreto - di qualsivoglia elemento oggettivo e soggettivo, essendo insufficiente la mera notorietà dell'appartenenza del favorito a clan camorristico per connettere il pagamento dell'estorsione all'agevolazione di tale clan.

**3.1** Il ricorso di **C.** è infondato.

Quanto al primo motivo, la Corte distrettuale ha spiegato che in concreto il **B.** era ricercato per reati di omicidio e armi (circostanza in fatto non contestata dal ricorso che, e in modo solo assertivo, si limita a definirla irrilevante), il che per sé rende irrilevante la problematica giuridica proposta sulla configurabilità della residuale norme dell'art. 418 c.p. in luogo dell'art. 378 c.p., atteso che l'esistenza di indagini e ricerche in atto integra per sé il reato di favoreggiamento.

In ordine al secondo motivo, la giurisprudenza di questa Corte suprema ha già ripetutamente chiarito le differenze che caratterizzano le fattispecie di partecipazione all'associazione, concorso esterno all'associazione, favoreggiamento aggravato dall'essere il delitto commesso quello ex art. 416 bis c.p. e circostanza aggravante ex art. 7 legge 203/91 (Sez. 5, sent. 16556/2010; Sez.6, sent. 40966/2008; Sez.1, sent. 6969/2001 e Sez.2, sent. 15756/2003). Ma, sul punto, è assorbente la considerazione che il ricorrente propone riqualificazioni della condotta in termini sostanzialmente assertivi e astratti, senza argomentare in ordine alla sussistenza di circostanze di fatto specifiche, dedotte tempestivamente nei motivi d'appello ed ignorate dal giudice di secondo grado, che avrebbero dovuto ricondurre - appunto in fatto - la condotta del **C.** ad azione volta a favorire il **B.** come persona e non in relazione al ruolo apicale svolto nel sistema camorristico. In proposito, la Corte distrettuale ha appunto evidenziato la consapevolezza del **C.** sul "ruolo preminente" in atto rivestito da **B.D.** nell'ambito associativo, argomentando anche dalle dichiarazioni del medesimo **B.** acquisite al dibattimento d'appello, da una pendenza per omicidio in concorso tra i due e da altre per gravissimi e numerosi reati, in assenza di circostanze di fatto peculiari che, in tale contesto, riconducessero l'agevolazione solo ad un rapporto personale e del tutto autonomo tra i due.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**3.2** Il ricorso di Verdechiaro è fondato, nei termini che seguono.

Dopo la deliberazione della sentenza d'appello (il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 31.3.2009, ancorché la motivazione sia stata poi depositata solo il 10.2.2010; sotto tale profilo pertanto il motivo di ricorso erroneamente censura la

1

sentenza di secondo grado per la non applicazione di una norma in realtà sopravvenuta al momento della concreta deliberazione), il testo dell'art. 376 c.p. è stato modificato dall'art. 1 della legge n. 94 del 15.7.2009, con l'inserimento anche del delitto di favoreggiamento personale tra quelli che prevedono la non punibilità se, non oltre la chiusura del dibattimento, chi ha reso le dichiarazioni inveritiere nel medesimo procedimento penale manifesti il vero o ritratti il falso.

Nel caso di specie, la stessa sentenza d'appello (oltre che il ricorso) argomenta sul punto presupponendo in fatto che tale ritrattazione tempestiva sia intervenuta effettivamente.

Poiché la novità normativa è certo più favorevole per l'imputato, la stessa va applicata ai sensi degli artt. 2.4 c.p. e 609.2 c.p.p..

Consequente è l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello, per essere il V. non punibile, risultando appunto dagli atti già ricorrenti le condizioni di fatto per l'applicazione della causa di non punibilità.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di V.M., perché non punibile ai sensi dell'art. 376 c.p.

Rigetta il ricorso di C.A., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26.4.2012

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

*Carlo Citterio*



IL PRESIDENTE

